

Sentenza 26 settembre 2013 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo (*coram* R.P.D. Desiderio Vajani, Ponente, Vicario Giudiziale Aggiunto), ratificata con decreto 28 febbraio 2014 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure d'Appello (*coram* R.P.D. Silvestro Moriani; Ponente: Dott. Fabio Sauchelli)

Commento di Angelo Brasca

Il caso.

I fidanzati vivono e svolgono la loro attività lavorativa in ambiti territoriali diversi e distanti fra loro. Quando, decidono di sposarsi, l'uomo non è disponibile a trasferire la propria attività professionale nella città di residenza della moglie e quest'ultima accetta di trasferirsi presso il marito. Tuttavia, a fronte della necessità per la donna di trovare lavoro nella zona di residenza del futuro marito, i fidanzati concordano che, per un certo periodo dopo la celebrazione delle nozze, la moglie continuerà a vivere ed a operare nella sua sede. La vita coniugale non decolla e, nonostante il trasferimento della moglie presso la casa di famiglia del marito, il rapporto si sfalda rapidamente e i coniugi si separano e la donna s'interessa per la verifica della validità del suo matrimonio. Dalle valutazioni preliminari, emergono l'esistenza di problemi psicologici e di fatti che, oggettivamente, si prospettano in contrasto con il *bonum coniugum*. Il giudizio di nullità viene, quindi, impostato dalla donna sotto i profili: dell'*incapacitas* di cui al can. 1095 n. 2 propria e del convenuto, dell'*incapacitas* di cui al can. 1095 n. 3 da parte dell'uomo e dell'esclusione del *bonum coniugum* da parte di quest'ultimo.

Dopo ampia istruttoria, la causa è stata decisa con sentenza 26 settembre 2013 che ha risposto negativamente quanto ai capi di nullità per difetto di discrezione di giudizio di entrambi e per incapacità dell'uomo ad assumere validamente le obbligazioni matrimoniali essenziali (anche a seguito della non disponibilità del convenuto a sottoporsi a perizia d'ufficio), mentre ha dato risposta affermativa al dubbio di causa sul capo dell'esclusione del *bonum coniugum* da parte dell'uomo.

La sentenza, poi, è stata ratificata dal tribunale d'appello con decreto 28 febbraio 2014.

La sentenza resa in prima istanza è di notevole interesse per una pluralità di motivi: innanzi tutto in quanto ha affrontato il tema del *bonum coniugum* nell'ambito della simulazione parziale, anziché in quello (ben più usuale) dell'*incapacitas*; in secondo luogo perché, seguendo un *iter* logico assai rigoroso, avendo ritenuto non raggiunta la *moralis certitudo* sull'*incapacitas* dell'uomo, ha ricavato la prova della simulazione parziale del consenso, *ob exclusum bonum coniugum ex latere viri*, non dalla sua *iudicialis vel extraiudicialis confessio* della parte simulante (perché l'una e l'altra mancano), ma dai fatti accertati in causa, in quanto idonei a provare l'esistenza dell'*intentio* simulatoria riguardo al *bonum coniugum*, da parte dell'uomo, nel suo progetto matrimoniale non donativo, ma egoistico, incentrato su di sé e sulle proprie abitudini, senza aperture alle legittime necessità, desideri ed aspirazioni del coniuge.

Il primo aspetto importante della sentenza è la lucida riflessione sul *bonum coniugum* sotto il profilo sostantivo: ne riporto per esteso il testo, senza aggiungere parole inutili. Mi limiterò, invece, ad evidenziarne, in grassetto, qualche punto.

“Se non vi è dubbio ... che il bene dei coniugi rientra tra le finalità istituzionali del matrimonio e “ne costituisce quindi un fine oggettivo e non solamente soggettivo, la cui esclusione con positivo “atto di volontà configura un caso di simulazione parziale che rende nullo il matrimonio, **più “difficile risulta configurare il contenuto giuridicamente esigibile del**

bonum coniugum, “ovvero delineare i contenuti minimali la cui esclusione o il cui rifiuto in sede consensuale rende nullo il matrimonio.

“Occorre a questo proposito sottolineare come la giurisprudenza rotale abbia provveduto a “sviluppare i profili sostantivi del *bonum coniugum* prevalentemente in relazione alle cause “relative all’incapacità consensuale e solo recentemente si incomincino a rinvenire sentenze rotali “che affrontano e sviluppano questo tema sotto il profilo della simulazione, e ciò sia “autonomamente sia insieme ad altri capi di nullità (cfr. per i più recenti riferimenti “giurisprudenziali J. Kowal, *Breve annotazione sul bonum coniugum come capo di nullità* in “Periodica 96 [2007] pagg. 59-64). In una sentenza inedita *coram* Pinto del 30 maggio 1986 n. 3 “si afferma che «*bonum coniugum complectitur obligationes illas sine quibus est saltem “moraliter impossibilis intima personarum atque operam coniunctio, qua coniuges “adiutorium et servitium mutuo sibi praestant, et ad quam coniugium ex natura sua ordinatur* “(cf. Const. Gaudium et Spes, n. 48). **Hac personarum operumque integratione deficiente, “impossibilis fit vitae communio seu consortio vitae coniugalis in quo matrimonium “essentialiter consistit» [omissis].**

“Il riferimento al *mutuum adiutorium* che nel Codice di Diritto Canonico del 1917 (can. 1013 § “1) veniva designato come componente del fine secondario del matrimonio, appare “particolarmente pertinente nel tentativo di identificare i contenuti giuridicamente esigibili del “*bonum coniugum*, in quanto permette di dare rilevanza a **tutta una serie di elementi e di “obbligazioni che non rientrano nei tre tradizionali “bona”** (*bonum “prolis, bonum fidei, bonum sacramenti*), **ma il cui rifiuto o la cui esclusione determina una “deordinatio” “[omissis] del matrimonio al “bonum coniugum”**. I “coniugi infatti contraendo il matrimonio “sono tenuti ad impegnarsi per il reciproco perfezionamento e bene morale, materiale e spirituale, “a rispettarci e onorarsi, a realizzare una reciproca integrazione psicosessuale e a mettere in atto i “mezzi volti a procurare al coniuge il bene che discende dalla vita coniugale. Chi escludesse “questo o non fosse disponibile ad assumere un simile impegno – o addirittura con le nozze “volesse solo asservire il coniuge piegando il matrimonio al proprio esclusivo vantaggio – “sottrarrebbe un elemento essenziale alla costituzione di quel rapporto che si caratterizza per il “dono di sé all’altro inteso come coniuge, come consorte, come partecipe di un medesimo “progetto di vita e di destino. In questo senso I. M. PintoGómez afferma che «*Bonum coniugum “ [...] diversis formulis descriptum est quae tamen quoad substantiam concordant. Est igitur ius “ad intimam personarum atque operum coniunctionem, qua se invicem perficiunt, vel ius ad “relationem interpersonalem specificè coniugalem, vel ius ad consortis agendi modum quo “coniux suum complementum psychosexuale veri coniugis peculiare obtinere possit. “Matrimonium nullum erit cum haec substantialiter deficiant» [omissis] (I. M. Pinto Gomez, “*Incapacitas assumendi matrimonii onera in novo CIC*, in *Dilexit Iustitiam*, Fs. Sabattani, Città “del Vaticano “1984, pagg. 36-37).*

“Si deve inoltre considerare come la relazione coniugale si distingua da ogni altra per «la mutua “donazione integrale della sessualità, e cioè della funzionalità maschile e femminile» e da ciò “deriva che «*obligationes matrimoniales bono coniugum inhaerentes eae tantum essentiales “haberi possunt quae ad instaurandam ac perpetua sustinendam communionem coniugalem per “mutuam integrationem psychosexualem substantialiter conferunt» [omissis] (sentenza *coram* “Stankiewicz del 20 aprile 1989).*

“La nozione di “bonum coniugum” può dunque efficacemente rispondere all’esigenza di “comprendere in modo non riduttivo il contenuto della donazione reciproca dei coniugi nel “matrimonio. **Il concetto di mutua integrazione psicosessuale non può infatti essere scisso da “quello della perpetua comunione coniugale.** È interessante notare che la giurisprudenza e la “dottrina si esprimono nei termini di **un’integrazione psico-sessuale e non solo sessuale o “addirittura genitale.** Con ciò si riconosce che il consenso coniugale non può essere ridotto ad “un mero scambio del diritto all’esercizio della sessualità genitale (tradizionalmente definito “ius “in corpus”), **come se questo potesse essere astratto da una più complessiva reciproca “donazione e accettazione, che implica la totalità, la perpetuità e la esclusività del dono di**

sé “**nella condivisione non solo ideale, ma concreta di un progetto di vita**; ancor più chiaramente, “si riconosce che la vera donazione coniugale non può prescindere dalla dimensione emotiva ed “affettiva, in quanto non è possibile donarsi ad una persona come coniuge pretendendo di “orientare in altra direzione le proprie energie emotive ed affettive. Ciò sarebbe, evidentemente, “in contrasto con una corretta visione antropologica e con il senso dell’integrità.

“Evidentemente **occorre stare attenti a non ampliare l’ambito di quanto può essere “giuridicamente esigibile a tutto quanto può essere solo auspicabile per una buona riuscita “della vita coniugale** (in altri termini: non va confuso l’*esse* del matrimonio, cioè la sua esistenza, “ovvero validità, con il suo *bene esse*, cioè la sua buona e felice riuscita). Il fatto inoltre che la “vita coniugale non abbia procurato un tale reciproco perfezionamento e una tale reciproca “integrazione, ovvero la mancata realizzazione del bene dei coniugi, non significa di per sé che “un tale impegno fosse impossibile da assumere (che sarebbe la prospettiva del can. 1095 n. 3) o “che il consenso prestato sia stato “simulato”, cioè accompagnato da gravi riserve (che è la “prospettiva che qui viene in considerazione). Può darsi che i mezzi naturali e soprannaturali siano “stati trascurati o male utilizzati o che ciascun coniuge non sia stato capace di portare gli “inevitabili pesi e limiti che l’altro coniuge e la vita coniugale porta con sé. **Dal punto di vista “canonico per dichiarare la nullità ex can. 1101 § 2 occorre dimostrare che la “deordinatio” “del matrimonio al “bonum coniugum” sia frutto di un positivo atto di volontà, di un “deliberato disimpegno, dell’indisponibilità di una parte ad assumere un tale impegno “all’atto del “consenso.**

“Come sintesi conclusiva può essere richiamato un brano della sentenza del 10 aprile 2003 “*coram Caberletti* (RRDec Vol. XCV, n. 6, p. 221) citato dal Patrono parte attrice nel suo primo “*restrictus*: «**communio dicit relationem; relatio vero, si matrimonium spectatur, iura et “officia postulat, quae exprimunt ac tuentur amorem coniugalem, scilicet mutuam “oblationem, non solummodo in actu consensus significatam, sed etiam in itinere totius vitae “coniugalis peragendam”** (sentenza p.7-9).

Il secondo punto d’interesse fondamentale della pronuncia, inoltre, è costituito proprio dal delineato rapporto fra *incapacitas assumendi onera matrimonialia essentialia* (nel caso di specie, appunto, il *bonum coniugum*) e la simulazione parziale.

Anche qui, riporto testualmente uno stralcio della motivazione che consente di comprenderne l’*iter* logico limitandomi, come ho fatto sopra, ad evidenziarne alcuni punti.

“Il complesso dei fatti postnuziali e degli atteggiamenti manifestati in giudizio è tale da permettere “di riconoscere come **radicati nel convenuto** il suo modo di comportarsi nei confronti di Anna e “la sua **volontà di porre al centro anche del suo matrimonio sé stesso** (mentalità, esigenze, “abitudini, interessi, relazioni con la famiglia di origine), senza alcuna volontà vera di andare “incontro alla moglie ed ai legittimi desideri da essa manifestati (ad esempio, perché l’abitazione “coniugale godesse della necessaria riservatezza ed autonomia e vi fosse un’effettiva condivisione “di vita tra i coniugi: questione su cui è mancata la sollecitudine che avrebbe dovuto esserci).

“Appare particolarmente rivelatore dell’atteggiamento di Piero il modo con cui egli ha riferito “della scelta di Anna – sei mesi dopo il matrimonio – di dare corso al proprio trasferimento nella “casa coniugale anche se non si era ancora realizzata la possibilità di trovare nel circondario un “impiego confacente alla sua posizione professionale: **il convenuto non ha speso una parola per “apprezzare la scelta fatta dalla moglie con sacrificio**, anzi ha mostrato (cf. II, 6) di non aver “compreso tale decisione di trasferirsi prima di aver trovato lavoro, sottolineando invece che si “trasferì per lasciare la casa al fratello che doveva sposarsi. Si tratta di un fatto vero (il fratello “dell’attrice lo ha confermato), ma – come ha aiutato a comprendere la madre – è stato un fatto “concomitante, non motivo: vi erano per il fratello possibilità alternative, che non sono state “messe in atto proprio perché era prioritaria per Anna

la preoccupazione di costruire una vita “coniugale, a costo di sacrifici sul piano lavorativo, cosa che Piero non ha mostrato di prendere “in benché minima considerazione.

“I sottoscritti ritengono che tutto quanto sopra considerato dimostri che – al di là delle esplicite “affermazioni verbali – **la mentalità e l’indole del convenuto** (non sorrette e non corrette da una “chiara visione di fede e da una pratica religiosa, per lo meno costante) **hanno concretamente “inciso sulla volontà con cui egli ha celebrato il matrimonio, escludendo così di fatto che “questo dovesse consistere nel dedicarsi alla persona di Anna come fine prioritario della sua “vita dal momento del matrimonio in avanti, da perseguire con scelte concrete e coerenti.**

“Benché se non ne costituiscono una prova inequivocabile, pure la preferenza espressa per una “celebrazione dimessa e soprattutto il non avervi voluto invitare da parte propria se non i familiari “più stretti (neppure i nipoti e nessun amico) appaiono indizi significativi di come intendesse il “matrimonio, fin dal momento di contrarlo, come qualcosa di non particolarmente importante e “coinvolgente.” (Sentenza, p. 35-36)

Come si può constatare dalla sentenza, il ritenuto non raggiungimento della certezza morale circa la sussistenza dell’*incapacitas* di cui al can. 1095, n. 3 (soprattutto a seguito del rifiuto da parte dell’uomo di sottoporsi ad accertamento peritale) ha comportato, come logica conseguenza, nella specie, l’esclusione dell’involontarietà dei suoi comportamenti, ma ha portato anche alla conclusione che, se questi non potevano ritenersi involontari, altro non potevano essere che volontari, per la presunzione di volontarietà, *donec contrarium probetur*, di ogni atto umano.

Di non minore interesse ha la lucida distinzione fra *intentio* implicita ed *intentio* virtuale.

Sotto questo profilo, infatti, attraverso minuziosa analisi dei comportamenti posti in essere, da parte dell’uomo, sin dalla celebrazione delle nozze, ha evidenziato che essi delineavano un positivo progetto di matrimonio decurtato del bene dei coniugi, cioè del riconoscimento alla donna della dignità di coniuge alla quale, invece, ella avrebbe avuto diritto. Tale progetto non era stato dichiarato o ammesso esplicitamente, ma era comunque implicito, in quanto sicuramente esistente, secondo il criterio della certezza morale.

Più tradizionale, invece, mi sembra la decisione sul punto dell’*incapacitas*, perché sembra limitarsi ad una presa d’atto di quanto ritenuto dal Perito d’Ufficio, più che compiere un’autonoma valutazione dell’incapacità dal punto di vista giuridico, nonostante la presenza in atti di altra (e diversa) valutazione peritale (ancorché di parte) e l’accertamento di comportamenti abbastanza anomali.

Non possiamo però non rilevare che proprio la sofferta prudenza del Tribunale Lombardo nella valutazione del capo *ex incapacitate* concernente l’uomo, è stata l’occasione per avere una lucida sentenza in tema di simulazione parziale *ob exclusum bonum coniugum ex latere viri*: un tema affascinante, anche perché (sia consentito dire: purtroppo), ancora poco trattato nelle sentenze ecclesiastiche.

Anche per questo ritengo di estremo interesse la lettura e la riflessione su quanto dice la sentenza qui brevemente commentata.

Angelo Brasca